



**Regione Toscana**  
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità



# La scheda dati di sicurezza

**Seminario REACH e CLP**  
**Auditorium presidio di Sesto Fiorentino AUSL 10**

**14 dicembre 2010**

**Dr.ssa Annarosa Scarpelli**  
**Responsabile UO**

**Impatti e tecnologie dei sistemi produttivi**  
**Dipartimento Provinciale ARPAT di Firenze**



# CRONISTORIA europea

- Art. 27 Direttiva 67/548/CEE-SDS sostanze pericolose
- Art. 10 Direttiva 88/379/CEE – SDS- preparati pericolosi
- Art. 3 e Allegato “Guida alla redazione delle schede dati di sicurezza” Direttiva 91/155/CEE (modificata dalle Direttive 93/112/CEE e 2001/58/CE)
- Regolamento (CE) n. 1907/2006-REACH Allegato II (modificato per adeguarlo ai criteri di classificazione e ad altre disposizioni pertinenti previste dal regolamento CLP (CE) n. 1272/2008)



# CRONISTORIA italiana

- **Decreto Ministeriale del 4 aprile 1997** - Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza
- **Decreto 7 settembre 2002 Ministero della Salute.** Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio (rettificato sa DM 12/12/2002)



---

**regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006,  
concernente la registrazione, la valutazione,  
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche  
REACH**

**TITOLO IV**

**INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA  
D'APPROVVIGIONAMENTO**



## *REACH Articolo 31*

### **Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza**

---

Il fornitore di una sostanza o di un preparato **trasmette al destinatario della sostanza o del preparato una scheda di dati di sicurezza** compilata a norma dell'allegato II:

- a) quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE; o
- b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o
- c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 (candidate list), per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).



## *REACH Articolo 31*

### **Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza**

---

- Ogni attore della catena d'approvvigionamento che ha l'obbligo, in forza degli articoli :
  
- 14- “Relazione sulla sicurezza chimica e obbligo di applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi”
  
- 0
  
- 37 – “Valutazione della sicurezza chimica effettuata dall'utilizzatore a valle ed obbligo di individuare, applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi”, di effettuare una valutazione della sicurezza chimica per una sostanza, si accerta che le informazioni **contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con quelle contenute in tale valutazione.**



## *REACH Articolo 31*

### **Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza**

---

- Se la scheda di dati di sicurezza è compilata per un preparato e l'attore della catena d'approvvigionamento ha predisposto una valutazione della sicurezza chimica per tale preparato, **è sufficiente che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica per il preparato, anziché con la relazione sulla sicurezza chimica per le singole sostanze presenti nel preparato.**



## REACH Articolo 31

### Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

Il fornitore trasmette **al destinatario, su sua richiesta**, una SDS quando un preparato non risponde ai criteri di classificazione come preparato pericoloso a norma degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene:

- a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2 % in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente; o
- b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per i preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); o
- c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.





## *REACH Articolo 31*

### **Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza**

---

- La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o il preparato sono immessi, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente



## *REACH Articolo 31*

### **Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza**

La scheda di dati di sicurezza è **datata** e contiene le seguenti voci:

- 1) identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa;
- 2) identificazione dei pericoli;
- 3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
- 4) misure di primo soccorso;
- 5) misure di lotta antincendio;
- 6) misure in caso di rilascio accidentale;
- 7) manipolazione e immagazzinamento;
- 8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;
- 9) proprietà fisiche e chimiche;
- 10) stabilità e reattività;
- 11) informazioni tossicologiche;
- 12) informazioni ecologiche;
- 13) considerazioni sullo smaltimento;
- 14) informazioni sul trasporto;
- 15) informazioni sulla regolamentazione;
- 16) altre informazioni.



## REACH Articolo 31

### Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

Un attore della catena d'approvvigionamento che sia tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 37 **riporta i pertinenti scenari di esposizione (incluse, se del caso, le categorie d'uso e d'esposizione) in un allegato della SDS che contempli gli usi identificati** e comprenda le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3.

- **Un utilizzatore a valle include i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua SDS per gli usi identificati.**
- **Un distributore trasmette i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua SDS per gli usi per i quali ha trasmesso le informazioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 2.**



## REACH Articolo 31

### Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica.

- I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza **tempestivamente** nelle seguenti circostanze:
- a) non appena si rendono disponibili **nuove informazioni** che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
- b) allorché è stata **rilasciata o rifiutata una autorizzazione**;
- c) allorché è stata **imposta una restrizione**.
- La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come **«Revisione: (data)»** è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione



## *REACH Articolo 32*

### **non è prescritta una scheda di dati di sicurezza**

Il fornitore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, che **non** è tenuto a fornire una scheda di dati di sicurezza a norma dell'articolo 31 comunica al destinatario le **informazioni seguenti**:

- a) **il numero o i numeri di registrazione**, se disponibili, per le sostanze per le quali le informazioni sono comunicate in forza delle lettere b), c) o d) del presente paragrafo;
- b) **se la sostanza è soggetta ad autorizzazione**, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate a norma del titolo VII nella medesima catena d'approvvigionamento;
- c) **precisazioni sulle eventuali restrizioni**
- d) **ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi**, incluse le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3 (sperimentazioni sull'esposizione adattate in modo specifico a una sostanza)



## *REACH* Articolo 32 non è prescritta una scheda di dati di sicurezza

- Le informazioni sono comunicate gratuitamente su carta o in forma elettronica **al più tardi al momento della prima consegna di una sostanza**
- I fornitori aggiornano tempestivamente le informazioni nelle seguenti circostanze:
  - a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
  - b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
  - c) allorché è stata imposta una restrizione.
- **Inoltre, le informazioni aggiornate sono comunicate gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti a cui essi hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione.**



# SDS

---

- Costituisce un meccanismo per trasmettere le informazioni di sicurezza appropriate sulle sostanze e sui preparati classificati, comprese le informazioni sulla sicurezza chimica, all'utilizzatore o agli utilizzatori situati immediatamente a valle nella catena di approvvigionamento



# SDS

- Le informazioni presentate nella SDS corrispondono a quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta
- Se è stata elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, lo scenario o gli scenari di esposizione pertinenti sono riportati in un allegato della SDS, affinché sia più facile riferirsi ad essi nelle voci pertinenti della SDS





# SDS

## RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA

- contiene la valutazione della sicurezza chimica effettuata per tutte le sostanze soggette a registrazione, se il dichiarante produce o importa tale sostanza **in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno.**
- documenta la valutazione realizzata in base a precise disposizioni indicate in articolo 14 **TITOLO II - REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE**
- Oltre a trattare dei pericoli per la salute umana e dei pericoli fisico-chimici e per l'ambiente, dovrà comprendere anche **la valutazione del carattere persistente, bioaccumulabile e tossico (TBT) e molto persistente e molto bioaccumulabile delle sostanze (vPvB).** In seguito, dovrà essere valutata l'esposizione e la caratterizzazione dei rischi.



# SDS

## RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA

- L'elemento principale della parte "**esposizione**" della relazione sulla sicurezza chimica consiste nella descrizione dello scenario o degli scenari d'esposizione di cui il fabbricante o l'importatore raccomanda l'applicazione per gli usi identificati. Gli scenari d'esposizione descrivono le misure di gestione dei rischi che il fabbricante o l'importatore applica e di cui raccomanda l'applicazione agli utenti a valle.
- Se la sostanza è immessa sul mercato, questi scenari di esposizione, comprese le misure di gestione dei rischi, sono riassunti in un allegato della scheda di sicurezza.
- Tale documento deve essere coerente con il dossier di registrazione e con la **scheda dei dati di sicurezza**.



# SDS

---

- Coerenza e precisione del contenuto di ciascuna delle voci obbligatorie elencate nell'art. 31 in modo che le SDS che ne risultano permettano agli utilizzatori di adottare le **misure necessarie in materia di tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente**



# SDS

---

- Le informazioni fornite dalle SDS devono anche essere conformi alle prescrizioni della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della **salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivante da agenti chimici durante il lavoro**. In particolare la SDS deve consentire al datore di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute umana e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso



# NUOVA SCHEDA DI SICUREZZA

---

- **REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010  
DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2010**
- recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)



## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

---

Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE saranno sostituite nel corso di un periodo transitorio durante il quale le sostanze devono essere classificate, etichettate e imballate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP a decorrere dal 1 dicembre 2010 e le miscele a decorrere dal 1 giugno 2015, sebbene dal 1 dicembre 2010 al 1 giugno 2015 sia prescritta la classificazione delle sostanze in applicazione sia della direttiva 67/548/CEE che del regolamento (CE) n. 1272/2008. Entrambe le direttive saranno completamente abrogate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1 giugno 2015.



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

## PERCHE'?

- Il regolamento CLP, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ( 2 ) armonizza le disposizioni e i criteri per la classificazione ed etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno della Comunità, tenendo conto dei criteri di classificazione e di etichettatura del GHS
- **Di conseguenza l'allegato II al regolamento (CE) n. 1907/2006 va modificato per adeguarlo ai criteri di classificazione e ad altre disposizioni pertinenti previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008**



## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

---

- Le prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 vanno inoltre adeguate tenendo conto delle norme relative alle schede di dati di sicurezza del GHS, affinché il **triplice meccanismo di classificazione, etichettatura e schede di dati di sicurezza** possa svolgere il suo ruolo attraverso l'interazione delle sue componenti
- Le schede di dati di sicurezza così modificate devono continuare a costituire un elemento importante della comunicazione del pericolo e a fornire un meccanismo per la trasmissione di adeguate informazioni sulla sicurezza di sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione secondo la legislazione comunitaria applicabile, nonché di talune sostanze e miscele che non soddisfano detti criteri, sulla base di informazioni contenute nelle pertinenti relazioni sulla sicurezza chimica, lungo la catena di approvvigionamento fino all'utilizzatore immediatamente a valle.





## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- La prescrizione relativa all'inclusione, nelle schede di dati di sicurezza, della classificazione e dell'etichettatura secondo il CLP va attuata seguendo **l'applicazione scaglionata**. Di conseguenza la prescrizione relativa all'inclusione della classificazione e dell'etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 per le miscele va applicata solo dopo la prescrizione relativa all'inclusione della classificazione e dell'etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 per le sostanze.
- **I fornitori di miscele che optano per l'applicazione, su base volontaria, sia della classificazione che dell'etichettatura in conformità del CLP prima del 1 giugno 2015, devono fornire nelle schede di dati di sicurezza pertinenti la classificazione in applicazione del CLP, unitamente alla classificazione in applicazione della direttiva 1999/45/CE.**
- Affinché i fornitori di miscele che non optano per la possibilità di applicare in anticipo sia la classificazione che l'etichettatura in conformità del CLP possano classificare ed etichettare correttamente dette miscele, le schede di dati di sicurezza per le sostanze recanti le informazioni sulla classificazione e sull'etichettatura in conformità del CLP devono fornire, prima del 1 giugno 2015, anche le informazioni sulla classificazione in conformità della direttiva 67/548/CEE.



## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- *Articolo 1*
- Il regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
  - 1) a decorrere dal 1 dicembre 2010:
    - a) l'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
    - b) all'allegato VI, punto 3.7, **“Usi sconsigliati Se del caso, indicare gli usi che il dichiarante sconsiglia e le relative ragioni (ad esempio raccomandazioni non regolamentari da parte del fornitore). Non è necessario che l'elenco sia completo.”**  
nel titolo le parole «(cfr. punto 16 della scheda di dati di sicurezza)» sono sostituite da «(cfr. sezione 1 della scheda di dati di sicurezza)»;
  - 2) a decorrere dal 1 giugno 2015 l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.



## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- *Articolo 2*
- Fino al 1 dicembre 2010 i fornitori di sostanze e miscele che applicano l'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento CLP potevano applicare l'allegato I del presente regolamento
- Fino al 1 giugno 2015 i fornitori di miscele che applicano l'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento CLP possono applicare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dall'articolo 1, punto 2, del presente regolamento.
- Fino al 1 giugno 2015 i fornitori di miscele che applicano il paragrafo 3 devono indicare nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza la classificazione delle sostanze indicate in tale sottosezione in conformità della direttiva 67/548/CEE, comprese l'indicazione di pericolo, le lettere che indicano il simbolo e le frasi R, oltre alla classificazione che comprende le indicazioni di pericolo in conformità del regolamento CLP .



## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- *Articolo 2*
- Fino al 1 giugno 2015 i fornitori di miscele :
- che applicano il paragrafo 3 devono indicare nella sottosezione 2.1 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, la classificazione della miscela in conformità della direttiva 1999/45/CE, oltre alla classificazione che comprende le indicazioni di pericolo in conformità del regolamento CLP
- che soddisfano i criteri di classificazione in conformità del regolamento CLP , quando applicano il paragrafo 3 dovranno indicare le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, qualora tali sostanze siano presenti in concentrazioni uguali o superiori al più basso tra i valori elencati al punto 3.2.1, lettera a), dell'allegato II del presente regolamento oltre alle sostanze indicate al punto 3.2.1 dello stesso allegato



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

---

- *Articolo 2*
- Fino al 1 giugno 2015 i fornitori di miscele :
- che non soddisfano i criteri di classificazione in conformità del regolamento CLP , quando applicano il paragrafo 3 dovranno indicare le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, qualora tali sostanze siano presenti in concentrazioni singole uguali o superiori all'1 % in peso nelle miscele non gassose e allo 0,2 % in volume nelle miscele gassose, oltre alle sostanze indicate al punto 3.2.2 dell'allegato II del presente regolamento.



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- *Articolo 2*
- Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, se “non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento CLP ”, **non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza** con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni:
- Dell'Allegato I del presente regolamento **prima del 1° dicembre 2012 per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010**
- Dell'Allegato II del presente regolamento **prima del 1° giugno 2017 per le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015**
- Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le schede di dati di sicurezza per le miscele fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1° dicembre 2010 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi alle prescrizioni dell'allegato I del presente regolamento fino al 30 novembre 2012 (**sugli scaffali dei magazzini**)



## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- Fino al 30 novembre era in vigore l'Allegato II di REACH e le schede compilate secondo la direttiva 2001/158/CE sono ancora utilizzabili senza l'inversione dei punti 2 e 3 e l'inserimento della e-mail del compilatore salvo cambiamenti rilevanti di cui all'art. 31 paragrafo 9 di REACH
- *I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:*
  - a) *non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;*
  - b) *allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;*
  - c) *allorché è stata imposta una restrizione.*



## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

---

- Dal 1° dicembre 2010 vige l'obbligo per i fornitori di sostanze e di miscele di redarre le SDS in conformità all'Allegato I del Regolamento 453/2010
- Dal 1° giugno 2015 vigerà l'obbligo per i fornitori di sostanze e di miscele di redarre le SDS in conformità all'Allegato II del Regolamento 453/2010





# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

---

- *Articolo 3*
- Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. **20 giugno 2010**
- Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
- **Quindi è già in vigore**



## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

### Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della scheda di dati di sicurezza

- La scheda di dati di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le **misure necessarie inerenti la protezione della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro nonché la tutela dell'ambiente.**
- Tale scheda serve ad informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e a fornire informazioni su come **stoccare, manipolare ed eliminare in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.**
- **In particolare, la scheda di dati di sicurezza deve permettere ai datori di lavoro di determinare** se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e **di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori** che derivano dal loro uso.



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- Il linguaggio utilizzato nella scheda di dati di sicurezza deve essere **semplice, chiaro e preciso, evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni.**  
Non possono essere usate indicazioni generiche né dizioni tipo “non pericolose” o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione della sostanza o miscela
- **La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina.** Se sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere **portate all’attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa**, a meno che non siano state indicate altrove. In tal caso la data di compilazione identificata quale “**Revisione: (data)**” nonché il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi indicazione relativa alla versione sostituita devono figurare **sulla prima pagina.**



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

---

- Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso.
- La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una **persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note.**
- **I fornitori di sostanze e miscele devono assicurare che le persone competenti abbiano seguito una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento.**



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

## Formato della scheda di dati di sicurezza

- Le schede di dati di sicurezza non sono documenti di lunghezza prestabilita. **La lunghezza della scheda di dati di sicurezza dipende dai pericoli connessi con la sostanza o miscela e dalle informazioni disponibili**
- **Tutte le pagine della scheda di dati di sicurezza, inclusi gli eventuali allegati, vanno numerate e contengono un'indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad esempio "pagina 1 di 3") oppure un riferimento ad eventuali pagine successive (ad esempio "continua alla prossima pagina" oppure "fine della scheda di dati di sicurezza")**
- Le schede di dati di sicurezza **non devono contenere sottosezioni prive di testo**



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

---

## **Altre prescrizioni relative alle informazioni**

- In taluni casi può essere necessario inserire altre informazioni pertinenti e disponibili nelle sottosezioni pertinenti, in considerazione di un'ampia gamma di proprietà delle sostanze e delle miscele
- **Unità**
- Vanno impiegate le unità di misura di cui alla direttiva 80/181/CEE del Consiglio



## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **Casi speciali**
- Le schede di dati di sicurezza sono richieste anche nei casi speciali di cui al regolamento CLP , allegato I, paragrafo 1.3, per i quali sono concesse deroghe in materia di etichettatura:
  - \* Bombe del gas trasportabili; \* Bombe del gas per propano, butano o gas di petrolio liquefatto (GPL);
  - \* Aerosol e contenitori muniti di un dispositivo sigillato di nebulizzazione e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione;
  - \* Metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti elastomeri; \* Esplosivi immessi sul mercato destinati a produrre effetti esplosivi o pirotecnici



## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

---

- SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
- **Identificatore del prodotto**
- Per le sostanze l'identificatore del prodotto è indicato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, e per le miscele paragrafo 3 lettera a), ( il nome commerciale o la designazione della miscela); del regolamento CLP e secondo le indicazioni dell'etichetta nella/e lingua/e ufficiale/i dello o degli Stati membri in cui la sostanza è immessa sul mercato, a meno che lo Stato membro o gli Stati membri in questione non abbia o non abbiano preso altri provvedimenti.





## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- Per una sostanza l'identificatore del prodotto comprende almeno gli elementi seguenti:
  - a) se la sostanza è compresa nell'allegato VI, parte 3, la denominazione e il numero di identificazione che vi figurano;
  - b) se la sostanza non è inclusa nell'allegato VI, parte 3, ma figura nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature, la denominazione e il numero di identificazione in inventario;
  - c) se la sostanza non è inclusa nell'allegato VI, parte 3, né nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature, il «numero CAS» unitamente alla denominazione «nomenclatura IUPAC» o il numero CAS unitamente a un'altra denominazione chimica internazionale o con altre denominazioni chimiche internazionali; o
  - d) se il numero CAS non esiste, la denominazione figurante nella nomenclatura IUPAC o un'altra denominazione chimica internazionale o altre denominazioni chimiche
- Quando la nomenclatura IUPAC supera i 100 caratteri, può essere utilizzata un' altra denominazione (nome corrente, nome commerciale, abbreviazione) di cui al punto 2.1.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1907/2006, purché la notifica di cui all'articolo 40 contenga sia la denominazione nomenclatura IUPAC sia l'altra denominazione utilizzata.



## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

Per le sostanze soggette a registrazione, l'identificatore del prodotto deve corrispondere a quello fornito per la registrazione e indicato il numero di registrazione assegnato

Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle il fornitore che è anche distributore o utilizzatore a valle può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante nell'ambito di una trasmissione comune a condizione che:

- a) Il fornitore si assuma la responsabilità di fornire, su richiesta, il numero di registrazione completo oppure, se non dispone del numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità del punto b); e
- b) Il fornitore indichi il numero di registrazione completo all'autorità dello Stato membro responsabile dell'applicazione della normativa, entro 7 giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall'autorità responsabile dell'applicazione o inoltrata dal suo destinatario, oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro 7 giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l'autorità responsabile dell'applicazione.



## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

---

- È possibile fornire un'unica scheda di dati di sicurezza relativa a più di una sostanza o miscela se le informazioni contenute in detta scheda soddisfano le prescrizioni del presente allegato per ciascuna delle sostanze o miscele
- *Altri mezzi d'identificazione*
- *Si possono indicare anche altri nomi o sinonimi con i quali la sostanza o miscela è etichettata o comunemente nota, quali nomi alternativi, numeri, codici prodotto della società o altri identificatori unici.*



## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati**
- Devono essere indicati almeno gli **usi identificati pertinenti** per il destinatario o i destinatari della sostanza o miscela. Si tratta di una breve descrizione dell'uso a cui è destinata la sostanza o miscela, ad esempio “ritardante di fiamma”, “antiossidante”.
- Devono essere elencati, se del caso, gli **usi sconsigliati dal fornitore, con indicazione del motivo**. Non è necessario che l'elenco sia esaustivo.
- **Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione sulla sicurezza chimica ed elencati nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.**



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **Informazioni sul fornitore della SDS**
- Il fornitore, sia esso fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle o distributore, deve essere identificato.
- Va indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono del fornitore, nonché l'indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della SDS
- se il fornitore non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o la miscela è immessa sul mercato e ha nominato una persona responsabile, deve essere indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono di detta persona responsabile.
- Per i dichiaranti, l'identificazione della persona deve corrispondere alle informazioni sull'identità del fabbricante o dell'importatore fornite nella registrazione.
- Se è stato nominato un rappresentante esclusivo, si possono anche fornire le informazioni relative al fabbricante o formulatore non comunitario.



## REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **Numero telefonico di emergenza**
- Devono essere indicati i **referimenti a servizi d'informazione in caso di emergenza**. Qualora esista, nello Stato membro in cui la sostanza o la miscela viene immessa sul mercato, un organismo di consulenza ufficiale [ad esempio l'organismo preposto a ricevere le informazioni relative alla salute di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008], è sufficiente indicare il suo numero telefonico. Va indicato chiaramente se tali servizi funzionano solo in determinate ore o se vengono forniti solo specifici tipi di informazioni.
- *Art. 45 Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria*
- *per rispondere alla necessità medica di adottare misure di prevenzione e cura, in particolare in caso di emergenza e su richiesta dello Stato membro, per avviare un'analisi statistica che esamini l'eventuale necessità di migliorare le misure di gestione dei rischi.*



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

## ▪ **SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

- descrizione dei pericoli connessi con la sostanza o miscela e le avvertenze appropriate in relazione a tali pericoli.
- **Classificazione della sostanza o della miscela**
- va indicata la classificazione della sostanza o della miscela risultante dal regolamento CLP
- **Indicata anche classificazione della sostanza dir. 67/548/CEE per le miscele direttiva 1999/45/CE**
- **se la miscela non soddisfa i criteri di classificazione di cui al regolamento CLP va indicato chiaramente**
- se un fornitore ha notificato informazioni per includere la sostanza nell'inventario delle classificazioni ed etichettature la classificazione indicata nella SDS deve essere la stessa indicata nella notifica
- Le informazioni relative alle sostanze contenute nella miscela sono fornite nella sottosezione 3.2.



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**
- Se la classificazione, incluse le indicazioni di pericolo, (sia ai sensi del CLP che direttiva 67/548/CEE) non è riportata per esteso, si fa riferimento alla sezione 16, dove va fornito il **testo completo di ogni classificazione, comprese tutte le indicazioni di pericolo.**
- I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente sono elencati conformemente alle sezioni da 9 a 12 della scheda di dati di sicurezza, **in modo tale da consentire anche a chi non sia esperto di identificare i pericoli connessi alla sostanza o alla miscela.**
- Vanno forniti gli elementi applicabili nell'etichetta in conformità dell'articolo 25 e dell'articolo 32, paragrafo 6, del CLP





# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**
- **Altri pericoli**
- Devono essere fornite informazioni sul fatto che la sostanza o la miscela soddisfi i criteri per PBT o vPvB in conformità all'allegato XIII.
- Sono inoltre fornite informazioni su altri pericoli che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire al pericolo generale connesso alla sostanza o alla miscela, quali formazione di contaminanti atmosferici durante l'indurimento o la trasformazione, polverosità, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione incrociata, soffocamento, congelamento, elevata intensità di odore gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione fotochimica di ozono



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti**
- Descrizione dell'identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela, comprese le impurezze e gli stabilizzanti,
- idonee e disponibili informazioni di sicurezza riguardanti la chimica delle superfici
- **Sostanze**
- L'identità chimica del principale costituente della sostanza è fornita indicando almeno l'identificatore del prodotto o uno degli altri mezzi di identificazione elencati alla sottosezione 1.1.
- L'identità chimica di eventuali impurezze, additivi stabilizzanti o singole sostanze costituenti diverse dalla sostanza costituente principale, a loro volta classificati e che contribuiscono alla classificazione della sostanza, va indicata nel modo seguente:
  - a) identificatore del prodotto
  - b) se l'identificatore del prodotto non è disponibile, uno degli altri nomi o numeri di identificazione.
- I fornitori delle sostanze possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze costituenti, incluse quelle non classificate.
- Possono essere fornite anche informazioni su sostanze multi-componenti.



## SEZIONE 3: *Composizione/informazione sugli ingredienti*

### Miscele Allegato I

- Per le miscele classificate per direttiva 1999/45/CE, sono indicate le seguenti sostanze e la loro concentrazione o intervallo di concentrazione nella miscela:
  - a) sostanze che presentano pericoli per la salute o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE o del CLP , a condizione che al fornitore della miscela siano rese disponibili le informazioni conformi ai criteri di classificazione di detto regolamento, qualora tali sostanze siano presenti in concentrazioni uguali o superiori al più basso dei valori seguenti Direttiva 1999/45/CE:
    - i) le pertinenti concentrazioni definite nella tabella riportata nell'art. 3, par.3;



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti**

- **Miscele Allegato I**

- 3.2.2. Per le miscele che non soddisfano i criteri di classificazione a norma della direttiva 1999/45/CE, sono indicate le sostanze presenti in concentrazioni singole uguali o superiori alle seguenti, unitamente alla loro concentrazione o al loro intervallo di concentrazione:

- a) 1 % in peso per le miscele non gassose e 0,2 % in volume per le miscele gassose per:

- i) le sostanze che presentano pericoli per la salute o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE e le sostanze che presentano pericoli per la salute o per l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, a condizione che al fornitore della miscela siano rese disponibili le informazioni conformi ai criteri di classificazione di detto regolamento; oppure



- **SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti**

- **Miscela Allegato I**

- 3.2.3. Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2 si fornisce la classificazione della sostanza in conformità della direttiva 67/548/CEE, compresi l'indicazione di pericolo, le lettere che indicano il simbolo e le frasi R. Va inoltre indicata la classificazione della sostanza secondo CLP compresi le classi di pericolo e i codici di categoria di cui alla tabella 1.1 dell'allegato VI al suddetto regolamento e indicazioni di pericolo corrispondenti ai suoi pericoli fisici, ai pericoli per la salute umana e per l'ambiente, per le indicazioni di pericolo e le frasi R è sufficiente indicare i rispettivi codici e si fa riferimento alla sezione 16, in cui viene elencato il testo completo delle pertinenti indicazioni di pericolo e frasi R. Se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione, è descritto il motivo per il quale essa è indicata nel punto 3.2 nel modo seguente: "Sostanza vPvB non classificata" o "sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro".



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti**
- **Miscele**

- **Per almeno tutte le sostanze di cui ai punti 3.2.1 o 3.2.2 si indicano l'identificatore del prodotto, la concentrazione o gli intervalli di concentrazione e la classificazione. Possono essere elencate anche tutte le sostanze contenute nella miscela, incluse quelle che non soddisfano i criteri di classificazione.**
- **Queste informazioni devono permettere al destinatario di riconoscere facilmente i pericoli che presentano le sostanze contenute nella miscela. I pericoli della miscela stessa sono indicati nella sezione 2.**
- **Le concentrazioni delle sostanze nella miscela vanno descritte in uno dei seguenti modi, se tecnicamente possibile:**
  - a) percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume
  - b) intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume
- **Se si indicano intervalli di percentuali, i pericoli per la salute e per l'ambiente devono riferirsi agli effetti della concentrazione più elevata di ogni ingrediente.**
- **Se sono noti gli effetti della miscela in quanto tale, le relative informazioni sono indicate alla sezione 2.**
- **Qualora sia stato autorizzato l'uso di un nome chimico alternativo in virtù dell'articolo 15 della direttiva 1999/45/CE oppure dell'articolo 24 del CLP, tale nome può essere impiegato.**



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

## SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti

### Miscele

- Per le miscele che soddisfano i criteri di classificazione a norma del CLP, sono indicate le seguenti sostanze e la loro concentrazione o intervallo di concentrazione nella miscela:
  - a) le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente a norma del CLP, quando sono presenti in concentrazioni pari o superiori **al più basso dei seguenti valori**:
    - ia) il valore soglia di cui alla tabella 1.1 del regolamento CLP
    - ib) i limiti di concentrazione generici indicati nell'allegato I, parti da 3 a 5, del CLP e per il pericolo in caso di aspirazione [sezione 3.10 dell'allegato I del CLP]  $\geq 10\%$
    - ii) i limiti di concentrazione specifici indicati nell'allegato VI, parte 3, del CLP
    - iii) il valore soglia generico di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento, adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento qualora un fattore M sia stato fissato nell'allegato VI, parte 3, del CLP



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti**
- **Miscele**

---

- vii) i limiti di concentrazione specifici forniti all'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui al regolamento CLP
- viia) i limiti di concentrazione specifici pertinenti indicati nell'allegato II del regolamento CLP
- viii) il valore soglia generico di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento, adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento qualora un fattore M sia stato fornito all'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui al regolamento CLP
- b) le sostanze per le quali a livello comunitario esistono limiti d'esposizione sul luogo di lavoro, non già incluse nella lettera a);
- c) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in base ai criteri di cui all'allegato XIII, oppure le sostanze comprese nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per motivi diversi dai pericoli indicati alla lettera a), se la concentrazione di una singola sostanza è pari o superiore allo 0,1 %





# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

## Classe e categoria di pericolo      Limite di concentrazione (%)

- Tossicità acuta, categoria 1, 2 e 3  $\geq 0,1$
- Tossicità acuta, categoria 4  $\geq 1$
- Corrosione/irritazione della pelle, categoria 1A, 1B, 1C e 2  $\geq 1$
- Gravi danni oculari/irritazione oculare, categoria 1 e 2  $\geq 1$
- Sensibilizzazione delle vie respiratorie/cutanea  $\geq 0,1$
- Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A e 1B  $\geq 0,1$
- Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2  $\geq 1$
- Cancerogenicità, categoria 1A, 1B e 2  $\geq 0,1$
- Tox per la riproduzione, categoria 1A, 1B, 2 e effetti sulla lattazione o attraverso la lattazione  $\geq 0,1$
- Tox specifica per organi bersaglio (STOT)-espos. singola, cat. 1 e 2  $\geq 1$
- Tox specifica per organi bersaglio (STOT)-espos. ripetuta, cat. 1 e 2  $\geq 1$
- Pericolo in caso di aspirazione  $\geq 10$
- Pericoloso ambiente acquatico - tossicità acuta, categoria 1  $\geq 0,1$
- Pericoloso ambiente acquatico - tossicità cronica, categoria 1  $\geq 0,1$
- Pericoloso ambiente acquatico- tossicità cronica, categorie 2, 3 e 4  $\geq 1$
- Pericoloso per lo strato di ozono  $\geq 0,1$



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- Per le miscele non pericolose sono indicate le sostanze presenti in concentrazioni singole uguali o superiori alle seguenti, unitamente alla loro concentrazione o al loro intervallo di concentrazione:
  - a) 1 % in peso per le miscele non gassose e 0,2 % in volume per le miscele gassose per:
    - i) le sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente a norma del regolamento CLP oppure
    - ii) le sostanze per le quali esistono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro;
  - b) 0,1 % in peso per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche secondo i criteri di cui all'allegato XIII, molto persistenti e molto bioaccumulabili secondo i criteri dell'allegato XIII, oppure incluse nell'elenco stabilito in applicazione dell'articolo 59 (identificate per candidate list)



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- Per le sostanze "pericolose" si fornisce:
  - la classificazione della sostanza ai sensi della direttiva 67/548/CEE, compresi l'indicazione di pericolo, le lettere che indicano il simbolo e frasi R
  - la classificazione della sostanza secondo il CLP compresi le classi di pericolo e i Codice della classe e categoria di pericolo di cui alla tabella 1.1 dell'allegato VI al CLP, nonché le indicazioni di pericolo corrispondenti ai suoi pericoli fisici, ai pericoli per la salute umana e per l'ambiente, a condizione che per il fornitore della miscela siano disponibili informazioni conformi ai criteri di classificazione del suddetto regolamento. Le indicazioni di pericolo e le frasi R non devono essere riportate per intero in tale sezione (ma eventualmente nella sezione 16); è sufficiente indicare i rispettivi codici.
- Se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione, è descritto il motivo per il quale essa è indicata nel punto 3.2 nel modo seguente: "Sostanza vPvB non classificata" o "sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro".



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2 è fornito il nome e, se disponibile, il numero di registrazione
- Il numero CE, se disponibile, va indicato in conformità del regolamento CLP Possono anche essere indicati il numero CAS, se disponibile, e il nome IUPAC.
- Per le sostanze indicate in questa sottosezione con una denominazione chimica alternativa a norma dell'articolo 15 della direttiva 1999/45/CE o dell'articolo 24 del regolamento CLP non è necessario indicare il numero di registrazione, il numero CE né altri identificatori chimici precisi.



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**
- Descrizione delle prime cure in modo comprensibile per una persona non formata, che deve essere in grado di eseguirle senza avvalersi di attrezzature sofisticate e senza disporre di un'ampia gamma di medicinali. Nelle istruzioni va specificato se è necessario consultare un medico, e con quale urgenza.
- **Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati**
- **Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali**



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 5: Misure antincendio**
- prescrizioni per combattere gli incendi causati dalla sostanza o dalla miscela o che si manifestano in prossimità della sostanza o della miscela.
- **Mezzi di estinzione**
- Mezzi di estinzione idonei, non idonei, inadeguati in una particolare situazione connessa alla sostanza o alla miscela.
- **Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** (fumi combustione)
- **Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi** (particolari misure di prevenzione)



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**
- risposta adeguata in caso di fuoriuscita, dispersione o rilascio
- distinzione tra la risposta da adottare in caso di grandi o piccole fuoriuscite, e se le procedure per il contenimento e il recupero sono diverse qualora il volume della fuoriuscita abbia un impatto significativo sul pericolo
- **Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
- Per chi non interviene direttamente
- Per chi interviene direttamente
- materiale adeguato per gli indumenti di protezione personale
- **Precauzioni ambientali**
- **Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**
- raccomandazioni sulle pratiche di manipolazione sicure per gli usi identificati e per le proprietà peculiari della sostanza o miscela
- per la protezione della salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Permettere al datore di lavoro di adottare procedure di lavoro e misure organizzative appropriate
- Coerenza con le informazioni contenute nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione ed elencati nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza
- **Precauzioni per la manipolazione sicura**
- **Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Usi finali specifici**





# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**
- valori limite di esposizione professionale applicabili e le necessarie misure di gestione dei rischi
- coerenza con la relazione sulla sicurezza chimica
- **Parametri di controllo**
- Limiti nazionali, anche per eventuali sostanze che si formano, indicazioni per monitoraggio, contesto e limiti delle raccomandazioni specifiche basate su fasce di controllo (control banding)
- **Controlli dell'esposizione**
- *Controlli tecnici idonei, Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale, Controlli dell'esposizione ambientale*



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**
- **dati empirici relativi alla sostanza o miscela**
- Coerenza con informazioni fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, con la classificazione della sostanza o miscela.
- **Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali** (se una proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni fornire i motivi)
- **Altre informazioni**
- Se necessario si indicano altri parametri fisici e chimici quali la miscibilità, la liposolubilità (solvente — grasso da specificare), la conducibilità oppure il gruppo di gas. Devono essere fornite inoltre le idonee informazioni sulla sicurezza disponibili riguardanti il potenziale di ossido-riduzione, il potenziale di formazione di radicali e le proprietà fotocatalitiche.



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 10: Stabilità e reattività**
- possibilità di reazioni pericolose in determinate condizioni d'uso e in caso di rilascio nell'ambiente facendo riferimento, se del caso, ai metodi di prova impiegati
- **Reattività**
- **Stabilità chimica**
- **Possibilità di reazioni pericolose**
- **Condizioni da evitare**
- **Materiali incompatibili**
- **Prodotti di decomposizione pericolosi**



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**
- prevalentemente per personale medico, a professionisti della salute e sicurezza sul lavoro e a tossicologi
- descrizione breve, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici (salute) e dei dati disponibili impiegati per identificarli, comprese informazioni adeguate sulla tossicocinetica, sul metabolismo e sulla distribuzione
- **Informazioni sugli effetti tossicologici**



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

## ▪ Sostanze

- a) tossicità acuta;
- b) corrosione/irritazione cutanea;
- c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
- d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
- e) mutagenicità delle cellule germinali;
- f) cancerogenicità;
- g) tossicità per la riproduzione;
- h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
- i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
- j) pericolo in caso di aspirazione.

## ▪ Miscele

- a) tossicità acuta;
- b) irritazione;
- c) corrosività;
- d) sensibilizzazione;
- e) tossicità a dose ripetuta;
- f) cancerogenicità;
- g) mutagenicità;
- h) tossicità riproduttiva.



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- Per le **sostanze soggette all'obbligo di registrazione**:
  - **brevi sintesi delle informazioni derivanti dall'applicazione degli allegati da VII a XI includendo, se del caso, un riferimento ai metodi di prova impiegati.**
  - le informazioni devono comprendere anche i risultati del confronto dei dati disponibili con i criteri di cui al CLP per le sostanze CMR delle categorie 1A e 1B, a norma del punto 1.3.1 dell'allegato I del presente regolamento.
- Per le **miscele** gli **effetti sulla salute di cancerogenicità, mutagenicità e tossicità riproduttiva** deve essere fornita la classificazione per un determinato effetto sulla salute basata sul **metodo convenzionale** di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/45/CE nonché informazioni pertinenti per le sostanze elencate nella sezione 3.



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- “argomenti da trattare”
- *Informazioni sulle vie probabili di esposizione*
- *Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche*
- *Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine*
- *Effetti interattivi*
- *Assenza di dati specifici*
- *Informazione sulle miscele rispetto alle informazioni sulle sostanze*
- *Altre informazioni*



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**
- valutare l'impatto ambientale della sostanza o miscela se viene rilasciata nell'ambiente
- breve sintesi dei dati comprendente dati sui **test pertinenti**, con chiara indicazione delle specie, mezzi, unità di misura, durata e condizioni dei test.
- Queste informazioni possono essere utili nel trattamento delle fuoriuscite e per valutare le pratiche di trattamento dei rifiuti, il controllo del rilascio, le misure in caso di rilascio accidentale e di trasporto.
- **informazioni sul bioaccumulo, sulla persistenza e sulla degradabilità** per ogni sostanza pertinente della miscela
- informazioni anche sui prodotti di trasformazione pericolosi che si formano con la degradazione delle sostanze e delle miscele.





# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **“Argomenti da trattare”**
- **Tossicità**
- **Persistenza e degradabilità**
- **Potenziale di bioaccumulo**
- **Mobilità nel suolo**
- **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **Altri effetti avversi**



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**
- informazioni sulla **corretta gestione dei rifiuti della sostanza o della miscela e/o dei loro contenitori**, per contribuire ad individuare le opzioni ottimali per una gestione dei rifiuti sicura e meno nociva per l'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni dello Stato membro in cui si fornisce la SDS
- **informazioni pertinenti per la sicurezza degli addetti alle attività di gestione dei rifiuti**
- **Metodi di trattamento dei rifiuti**



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**
- informazioni di base per il trasporto/la spedizione di sostanze o miscele di cui alla sezione 1 **su strada, ferrovia, vie navigabili interne o per via aerea**. Se le informazioni non sono disponibili o non sono pertinenti è opportuno indicarlo.
- informazioni sulla classificazione per il trasporto per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU: ADR; RID; ADN; IMDG; ICAO



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **“Argomenti da trattare”**
- **Numero ONU**
- **Nome di spedizione dell'ONU**
- **Classi di pericolo connesso al trasporto**
- **Gruppo d'imballaggio**
- **Pericoli per l'ambiente**
- **Precauzioni speciali per gli utilizzatori**
- **Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC**



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

- **SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**
- **altre informazioni sulla regolamentazione** della sostanza o la miscela, che non sono già state fornite nella SDS (esempio: regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, inquinanti organici persistenti sull'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose)
- **“Argomenti da trattare”**
- **Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
- **Valutazione della sicurezza chimica**



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

## SEZIONE 16: Altre informazioni

- informazioni pertinenti per la compilazione della scheda dati di sicurezza. Essa comprende inoltre altre informazioni non fornite nelle sezioni da 1 a 15, comprese le informazioni sulla revisione della scheda di dati di sicurezza, quali:
  - a) **se la scheda dati di sicurezza è stata sottoposta a revisione**, una chiara indicazione di **dove sono state apportate modifiche rispetto alla versione precedente** della scheda stessa, unitamente ad una spiegazione delle modifiche, se del caso.
  - **Il fornitore della sostanza o della miscela deve conservare una spiegazione delle modifiche**
  - b) una spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza;



# REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010


## ▪ SEZIONE 16: Altre informazioni

---

- c) principali riferimenti bibliografici e fonti di dati
- d) per le miscele, la segnalazione di quale dei metodi di valutazione delle informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento CLP è stato impiegato ai fini della classificazione
- e) elenco delle frasi R pertinenti, delle indicazioni di pericolo, delle avvertenze di sicurezza e/o consigli di prudenza (frasi S).  
Vanno riportati i testi completi delle indicazioni che non appaiono integralmente nelle sezioni da 2 a 15
- f) indicazioni su eventuali formazioni adeguate per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente
- Se il fornitore di una miscela sceglie di identificare e comunicare la classificazione necessaria a partire dal 1° giugno 2015 in anticipo oppure di usarla a fini di classificazione ed etichettatura sull'imballaggio, può includere la classificazione nella presente sezione



**Regione Toscana**  
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità



**Grazie per l'attenzione!**